CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE
DIVISIONE TRIBUTI, CATASTO, IMPOSTE MINORI E RISCOSSIONE

DEL 808 / 2024 **17/12/2024**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 17 DICEMBRE 2024

(proposta dalla G.C. 03 dicembre 2024)

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti oltre alla Presidente GRIPPO Maria Grazia, le Consigliere ed i Consiglieri:

ABBRUZZESE Pietro	DAMILANO Paolo	MAGAZZU' Valentino
AHMED ABDULLAHI Abdullahi	DAMILANO Silvia	PATRIARCA Lorenza
APOLLONIO Elena	DE BENEDICTIS Ferrante	PIDELLO Luca
BORASI Anna Maria	DIENA Sara	SALUZZO Alberto Claudio
BUSCONI Emanuele	FIRRAO Pierlucio	SANTIANGELI Amalia
CAMARDA Vincenzo Andrea	FISSOLO Simone	SCANDEREBECH Federica
CASTIGLIONE Dorotea	GARCEA Domenico	TOSTO Simone
CATANZARO Angelo	GARIONE Ivana	TUTTOLOMONDO Pietro
CATIZONE Giuseppe	GRECO Caterina	VIALE Silvio
CERRATO Claudio	IANNO' Giuseppe	
CIORIA Ludovica	LEDDA Antonio	
CREMA Pierino	LIARDO Enzo	

In totale, con la Presidente, n. 34 presenti, nonché le Assessore e gli Assessori: CARRETTA Domenico - CHIAVARINO Paolo - FAVARO Michela - NARDELLI Gabriella - PORCEDDA Marco - PURCHIA Rosanna - ROSATELLI Jacopo - TRESSO Francesco

Risultano assenti il Sindaco LO RUSSO Stefano,i Consiglieri e le Consigliere: CIAMPOLINI Tiziana - CROSETTO Giovanni - MACCANTI Elena - RICCA Fabrizio - RUSSI Andrea - SGANGA Valentina

Con la partecipazione della Vicesegretaria Generale BRULLINO Carmela.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE N. 267. APPROVAZIONE MODIFICHE

Proposta dell'Assessora Nardelli, comprensiva dell'emendamento approvato nella presente seduta.

Premesso che:

- l'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "*Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni*", riserva ai Comuni la facoltà di disciplinare le entrate di propria competenza, con apposito regolamento, nei limiti imposti dalla norma richiamata;
- il comma 1 della medesima norma, in particolare, dispone: *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*".

Vista la Legge 9 agosto 2023, n. 111 *Delega al Governo per la riforma fiscale*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14/08/2023, recante i principi di riforma del sistema tributario volti alla tutela e alla partecipazione del contribuente mediante la garanzia del contraddittorio e dell'accesso agli atti, il rafforzamento dell'obbligo di motivazione, la tutela dell'affidamento, la proporzionalità dell'azione amministrativa, l'autotutela, la revisione dell'accertamento con adesione, la revisione del sistema sanzionatorio.

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3/1/2024, di modifica allo Statuto dei diritti del contribuente, contenuto nella Legge n. 212/2000, che indica l'obbligo di recepimento da parte degli enti locali ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 3, della Legge n. 212/2000*: "Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge".*

Visto il comma 3-bis del medesimo articolo 1 che evidenzia come le disposizioni di legge concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del *bis in idem*, il principio di proporzionalità e l'autotutela, valgono come principi per le regioni e gli enti locali che provvedono ad adeguare i

rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie; nonché il successivo comma 3-ter, che specifica ulteriormente che le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di legge relativamente alle materie sopra indicate, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.

Visto il Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 che apporta significative modifiche, tra l'altro, all'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal Decreto Legislativo n. 218/1997 e che gli enti locali, ai sensi dell'articolo 50 della Legge n. 449/1997, possono estendere ai propri tributi.

Considerato che la Città di Torino si è dotata di un regolamento generale delle entrate tributarie approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. mecc. 9908506/13 del 06/12/1999 e modificato, da ultimo, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 196/2022 del 29/03/2022, che necessita di essere modificato e integrato al fine di dare attuazione ai decreti delegati di attuazione della riforma fiscale, limitatamente alle disposizioni normative fino ad oggi emanate.

Ritenuto di intervenire con le seguenti modifiche e integrazioni:

- disciplina del contraddittorio preventivo previsto dall'articolo 6-bis della Legge n. 212/2000 mediante l'individuazione delle modalità partecipative, di accesso agli atti, nonché dei provvedimenti esclusi dal contraddittorio (articolo 22 bis);
- rafforzamento della motivazione relativa agli atti di accertamento (articolo 9);
- disciplina dell'invalidità degli atti in attuazione delle indicazioni contenute nel riformato statuto dei diritti del contribuente (articoli 26 e 27);
- nuova autotutela obbligatoria e facoltativa con le indicazioni di principio relative all'esercizio dell'autotutela facoltativa e conseguente abrogazione della precedente disciplina (articoli 24 e 25);
- esplicazione del divieto di *bis in idem* applicato alla fiscalità locale dei comuni (articolo 28);
- principio di proporzionalità dell'azione amministrativa tributaria (articolo 30);
- disciplina del diritto di interpello a seguito della riorganizzazione normativa contenuta nel Decreto Legislativo n. 219/2023 (articoli 19, 19 bis, 19 ter e 19 quater);
- definizione della disciplina dell'accertamento con adesione tenuto conto degli interventi normativi che hanno rivisto il Decreto Legislativo n. 218/97, privilegiandone l'applicazione nell'ambito del contraddittorio endoprocedimentale in ragione della sussistenza di materia concordabile (articolo 23);
- modifiche delle disposizioni regolamentari difformi rispetto alle recenti norme di legge e abrogazione degli articoli 21 bis ("Rateazioni in situazione di emergenza economica da Covid 19") e 23 bis ("Reclamo/mediazione");
- modifiche alla disciplina delle rateazioni (articolo 21), in particolare per quanto attiene le rateazioni nelle ipotesi di fermo amministrativo, la garanzia fidejussoria e la misura massima delle rateazioni. Con riferimento a quest'ultima si evidenzia:
  - che la modifica prevede che a partire dal 1° gennaio 2025 la durata massima dei piani di rateazione ordinaria e straordinaria è elevata a 36 mesi rispetto ai 24 previsti dal 2024;
  - che la modifica presuppone, a monte, una revisione del punto 4 dell'Accordo tra lo Stato e il Comune di Torino sottoscritto in data 5 aprile 2022 (al quale attualmente si prevede una durata massima non superiore a 24 mesi);
  - che a tal fine sono state avviate interlocuzioni con il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con richiesta del 31 luglio 2024 del Comune di Torino;
  - che il procedimento per pervenire a detta revisione è regolato dall'ultimo capoverso del punto 4 del citato Accordo tra lo Stato e il Comune di Torino sottoscritto in data 5 aprile 2022, in base al quale il Comune di Torino, previa deliberazione del Consiglio Comunale, può proporre una

modifica di tale accordo, al fine di rimodulare le misure adottate.

Preso atto pertanto che l'efficacia della modifica all'articolo 21 resta subordinata, limitatamente alla misura massima delle rateazioni, alla formalizzazione della modifica del punto 4 dell'Accordo tra lo Stato e il Comune di Torino sottoscritto in data 5 aprile 2022.

La predetta modifica dovrà essere estesa a tutti i regolamenti della Città che dispongono in materia di rateizzazione delle entrate comunali extra-tributarie, fatta eccezione per le rateizzazioni disciplinate da specifiche normative.

Viste le modifiche al Regolamento delle entrate tributarie n. 267 dettagliatamente esposte nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di adeguare l'ordinamento tributario dell'Ente ai contenuti dei principi dei nuovi decreti delegati citati in premessa.

Considerato che a norma dell'articolo 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Considerato che il presente atto è conseguenza di adeguamento normativo, e pertanto non sussiste un interesse circoscrizionale diretto, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del Regolamento del Decentramento, di modo che si prescinde dalla richiesta del relativo parere di competenza.

Il Dirigente della Divisione Tributi, Catasto, Imposte Minori e Riscossione dichiara ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse anche potenziale in capo allo stesso.

Dato atto inoltre che, con verbale n. 49 del 5 dicembre 2024, l'Organo di revisione economico-finanziaria ha espresso parere favorevole alla presente deliberazione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 (allegato 2).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano:
1. di approvare le modifiche al vigente Regolamento delle Entrate Tributarie della Città (n. 267), come indicate nell'allegato 1 alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e in particolare il testo nella colonna di destra, con evidenziate in neretto le proposte da inserire e/o da modificare;

2. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360/1998;

3. di dare atto che le modifiche al Regolamento entreranno in vigore:
a. dalla data di esecutività della presente deliberazione per le modifiche apportate agli articoli 9, 19, 19 bis, 19 ter, 19 quater, 22 bis, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32, nel rispetto di quanto disposto dal comma 3-bis dell'articolo 1 della Legge n. 212/2000, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3, del Decreto Legislativo n. 223/2023;
b. dal 1° gennaio 2025 per tutte le altre modifiche;

4. di dare atto che la modifica apportata all'articolo 21, limitatamente alla parte in cui eleva a 36 mesi la misura massima delle rateazioni, acquista efficacia a decorrere dalla data di modifica dell'articolo 4 dell'Accordo tra lo Stato e il Comune di Torino sottoscritto in data 5 aprile 2022 che consenta tale misura massima;

5. di disporre l'adeguamento a quanto previsto dal precedente punto 4 per tutti i regolamenti comunali che disciplinano la rateizzazione delle entrate extra-tributarie, fatta eccezione per le rateizzazioni disciplinate da specifiche normative;

6. di dare altresì atto che, per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;

7. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per la seguente motivazione: recepimento urgente delle norme contenute nei decreti delegati di riforma fiscale, già in vigore nel rapporto con i contribuenti, al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attività di accertamento tributario.

Proponenti:

L'ASSESSORA
Gabriella Nardelli

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Christian Amadeo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Patrizia Rossini

La Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo dell'emendamento approvato nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:
Abbruzzese Pietro, Ahmed Abdullahi Abdullahi, Castiglione Dorotea, Catizone Giuseppe, Damilano Paolo, Damilano Silvia, De Benedictis Ferrante, Firrao Pierlucio, il Vicepresidente Vicario Garcea Domenico, Iannò Giuseppe, Liardo Enzo, Scanderebech Federica

PRESENTI 22
VOTANTI 22

FAVOREVOLI 22:
Apollonio Elena, Borasi Anna Maria, Busconi Emanuele, Camarda Vincenzo Andrea, Catanzaro Angelo, Cerrato Claudio, la Vicepresidente Cioria Ludovica, Crema Pierino, Diena Sara, Fissolo Simone, Garione Ivana, Greco Caterina, la Presidente Grippo Maria Grazia, Ledda Antonio, Magazzu' Valentino, Patriarca Lorenza, Pidello Luca, Saluzzo Alberto Claudio, Santiangeli Amalia, Tosto Simone, Tuttolomondo Pietro, Viale Silvio

La Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

La Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione ai sensi di legge nei modi previsti dal regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:
Abbruzzese Pietro, Ahmed Abdullahi Abdullahi, Castiglione Dorotea, Catizone Giuseppe, Damilano Paolo, Damilano Silvia, De Benedictis Ferrante, Firrao Pierlucio, il Vicepresidente Vicario Garcea Domenico, Iannò Giuseppe, Liardo Enzo, Scanderebech Federica

PRESENTI 22
VOTANTI 22

FAVOREVOLI 22:
Apollonio Elena, Borasi Anna Maria, Busconi Emanuele, Camarda Vincenzo Andrea, Catanzaro Angelo, Cerrato Claudio, la Vicepresidente Cioria Ludovica, Crema Pierino, Diena Sara, Fissolo Simone, Garione Ivana, Greco Caterina, la Presidente Grippo Maria Grazia, Ledda Antonio, Magazzu' Valentino, Patriarca Lorenza, Pidello Luca, Saluzzo Alberto Claudio, Santiangeli Amalia, Tosto Simone, Tuttolomondo Pietro, Viale Silvio

La Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

LA PRESIDENTE	LA VICESEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
Maria Grazia Grippo	Carmela Brullino

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-808-2024-All_1-Allegato_1_-_Modifiche_al_Regolamento_delle_Entrate_Tributarie.pdf
2. DEL-808-2024-All_2-PROP-35529-2024-All_1-All.2_Verbale_n._49-05.12.2024_prop.n._35529_modifica_Regolamento_Entrate.pdf

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento